



CITTA' DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n° 173 del 31/12/2018

OGGETTO: ORDINANZA CONCERNENTE MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2019

IL SINDACO

Premesso:

- che, come avviene ogni anno, il Capodanno è festeggiato con il lancio di petardi e prodotti simili;
- che spesso, in tali occasioni, avvengono infortuni rilevanti a causa di atteggiamenti imprudenti o per scarsa perizia;
- che anche i petardi e altri prodotti simili, anche se venduti liberamente, possono costituire un pericolo per le persone che li usano e possono provocare danni a persone, animali e cose;
- che il pericolo può sussistere anche per quei prodotti che producono un effetto luminoso, ma che non danno effetti detonanti, allorché tali prodotti vengano utilizzati in luoghi in cui siano presenti persone;
- che l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, di petardi e di altri prodotti simili provocano spesso disagi e lamentele da parte di tanti cittadini, ciò comportando la necessità di emettere provvedimenti interdittivi;

Ritenuto che il Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo, ha il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti finalizzate a prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco la potestà di emanare atti contingibili e urgenti con il fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici;

ORDINA

per i motivi specificati nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, di non utilizzare petardi, fuochi d'artificio e prodotti simili, anche se soggetti a libera vendita, nelle piazze e vie di tutto il territorio di Ariccia per il periodo dal pomeriggio del giorno 31 dicembre 2018 a tutto il giorno 1° gennaio 2019.

DEMANDA

alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine il compito di vigilare affinché sia puntualmente rispettato quanto prescritto con la presente ordinanza.

INFORMA

- che le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;
- che all'accertamento della violazione segue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca dei prodotti descritti, anche se legittimamente detenuti;
- che, qualora il fatto accertato integri gli estremi di trasgressioni penalmente rilevanti, colui che li abbia trasmessi sarà denunciato alla competente autorità giudiziaria.

DISPONE

che alla presente ordinanza sia data pubblicità attraverso l'Albo Pretorio *on line* e che venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento potrà presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lazio da proporre nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1189. È altresì ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ariccia.

Il Sindaco
Di Felice Roberto / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente